

Citta' metropolitana di Torino

Pratica n. 192/15 R.R. 10/R/2003 - domanda di variante sostanziale di concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora di Bardonecchia in Comune di Oulx ad uso energetico. Impresa individuale Bompard Stefano - Assenso

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera: D.D. n. 1966 del 2/5/2022

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1)** Di assentire all'impresa individuale Bompard Stefano - P. IVA n. 08570950017 - con sede legale in Bardonecchia, via Cavour n. 23, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora di Bardonecchia in sub derivazione dal Canale Mulino da Gesso in misura di l/s **1.850 massimi e 1.016 medi** ad uso produzione di energia idroelettrica (corrispondente all'uso energetico ai sensi del DPGR 6/12/2004 n. 15/R e s.m.i.) per produrre sul salto di m 12,40 la potenza nominale media di **kW 124**, con restituzione nello stesso Canale Mulino da Gesso e nello stesso Comune di Oulx, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2)** Di approvare il disciplinare sottoscritto in data 27/04/2022 rep. n. 43, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- 3)** Di dare atto che l'impianto idroelettrico alimentato dalla derivazione d'acqua in oggetto presenta caratteristiche costruttive corrispondenti a quanto indicato all'articolo 3, comma 5, lettera c), punto 1. del D.M. 4/7/2019, in quanto di potenza nominale di concessione inferiore a 250 kW e realizzato su canale artificiale, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo. Sono pertanto rispettate le caratteristiche costruttive di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punto i. del decreto 23 giugno 2016.
- 4)** Di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista dell'entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;
- 5)** Di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 6)** Di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 7)** Che il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 8)** di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

9) che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 27/04/2022

"(... omissis ...)

Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Trattandosi di subderivazione da canale artificiale i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale stesso. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto dell'applicazione del deflusso ecologico o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazione di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

Trattandosi di derivazione da un corpo idrico artificiale, che si avvale di opere di un'altra utenza preesistente, è stata acquisita agli atti una specifica convenzione di couso ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 con la società Cave e Miniere di Oulx. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella suddetta convenzione di couso può costituire motivo di decadenza della concessione.

Eventuale materiale organico e inorganico raccolto dalla griglia posizionata dopo la camera di carico dovrà essere smaltito secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-10709), invariata rispetto alla concessione n. 352 del 3/2/2021 .

Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 9 – DEFLUSSO ECOLOGICO - RILASCIO

Trattandosi di derivazione da un corpo idrico artificiale, il rilascio del Deflusso Ecologico richiesto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po viene gestito dal titolare della derivazione principale, concentrando presso il Torrente Dora di Bardonecchia anche quanto dovuto dagli affluenti intercettati dal canale. L'Amministrazione si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento tale valore a seguito della emanazione da parte della P.A. di metodologie di calcolo del Deflusso nei corpi idrici artificiali e di definire le modalità e le misurazioni del rilascio.

Art. 10 - DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DEFLUSSO ECOLOGICO

Il concessionario dovrà comunque realizzare e garantire il rilascio continuo nel Canale Mulino da Gesso di 550 l/s con le modalità previste dal progetto di cui all'art. 4.

(... omissis ...)"